

**Gruppo di lavoro incaricato di proporre la revisione della
Legge concernente l'aggiornamento dei docenti**

Rapporto finale

5 febbraio 2013

1. Premessa

L'esigenza di rivedere le disposizioni di legge che definiscono diritti e doveri dei docenti in materia di aggiornamento è riconducibile a diverse istanze che qui si elencano sinteticamente:

- l'esito dei lavori sull'Identità professionale del docente (Rapporto del novembre 2007) che evidenzia la necessità di potenziare l'aggiornamento dei docenti;
- il dibattito avvenuto in Gran Consiglio in margine all'Iniziativa parlamentare generica 14 marzo 2011 presentata da Monica Duca Widmer e Luca Pagani e al contenuto del rapporto commissionale di R. Malacrida del 14 novembre 2011;
- l'opportunità di rivedere, a 20 anni di distanza, le normative che disciplinano questo importante ambito d'attività, ritenuto a giusto titolo essenziale per incentivare la qualità dell'insegnamento e la professionalità del docente;
- la necessità di riconsiderare le disposizioni che reggono il "congedo di aggiornamento" (anno sabatico), da diversi anni "congelato" per motivi essenzialmente di natura finanziaria;
- le indicazioni contenute nelle Linee direttive e Piano finanziario di legislatura espressamente riferite all'identità professionale del docente;
- le raccomandazioni della CDPE in materia di formazione continua;
- il rinnovamento in atto – segnatamente l'applicazione del Concordato HarmoS – e l'esigenza di disporre in ogni ordine e grado di scuola di docenti in grado di recepire i cambiamenti in atto, ecc.

Il tema dell'aggiornamento – o della formazione continua come si dirà in seguito – non può ovviamente fare astrazione dall'inserire questa attività nel contesto dello statuto e degli impegni che contraddistinguono attualmente la funzione docente. Considerate queste condizioni quadro il Gruppo di lavoro – in virtù del mandato assegnatoli – ha dovuto forzatamente privilegiare l'analisi delle norme che regolano l'aggiornamento dei docenti, senza per questo far astrazione degli aspetti che caratterizzano l'attività del docente sia nel contesto della classe che in quello dell'istituto.

2. Lavori commissionali

In data 1° febbraio 2012, il DECS con un'apposita risoluzione istituiva il Gruppo di lavoro aggiornamento docenti (in seguito Gruppo).

Il Gruppo era formato da 9 membri, rappresentanti delle associazioni magistrali e degli uffici dell'insegnamento: 4 rappresentanti delle associazioni magistrali, il direttore della Divisione della scuola, i capiufficio dell'insegnamento medio e medio superiore, l'aggiunta all'Ufficio delle scuole comunali e il capoufficio della formazione sanitaria e sociale.

Le persone chiamate a comporre il Gruppo sono state le seguenti: Diego Erba, direttore della Divisione della scuola (presidente); Leonia Menegalli aggiunta all'Ufficio delle scuole comunali; Francesco Vanetta, direttore dell'Ufficio dell'insegnamento medio; Daniele Sartori, direttore dell'Ufficio dell'insegnamento medio superiore; Gianmarco Petrini, capoufficio della formazione sanitaria e sociale; Adriano Merlini, per il VPOD; Alessandro Frigeri per il Movimento della scuola; Gianluca D'Ettore per OCST/FDT e Mauro Ponti per La Scuola /SIT. Il lavoro di segretariato è stato assicurato da Lara Sosio, collaboratrice scientifica presso la Divisione della scuola.

I compiti del Gruppo sono stati quelli di esaminare le attuali normative di legge e di regolamento che disciplinano l'aggiornamento dei docenti e di proporre delle modifiche in modo da considerare le attuali esigenze nel settore della formazione continua, la pianificazione dell'attività di aggiornamento e gli sviluppi della politica scolastica. Al Gruppo è stato chiesto inoltre - tenendo conto del dibattito parlamentare sull'iniziativa sopramenzionata - di indicare le modalità e la

periodicità del monitoraggio delle attività di aggiornamento dei docenti, di riesaminare le norme che definiscono la concessione del congedo di aggiornamento e di formulare eventuali proposte aggiuntive compatibili con le prospettive indicate nelle Linee direttive e nel Piano finanziario di legislatura.

Il Gruppo si è riunito la prima volta il 9 febbraio 2012 e in seguito altre 10 volte, terminando il suo mandato con l'elaborazione del presente rapporto (dicembre 2012). I lavori sono iniziati affrontando le tematiche che i rappresentanti delle associazioni magistrali e i responsabili degli uffici ritenevano fondamentali. Dopo aver chiarito le diverse prese di posizione e fornito elementi conoscitivi riguardanti il tema oggetto di analisi (prese di posizioni delle Associazioni dei docenti, degli organi scolastici, disposizioni di legge e di regolamento, dati statistici sulla frequenza dei corsi, raccomandazioni della CDPE, ecc.) ha preso avvio la discussione sugli articoli della Legge sull'aggiornamento dei docenti, del 19 giugno 1990.

In particolare si sono esaminati le direttive che regolano l'aggiornamento, il diritto/dovere del docente e dell'autorità di nomina in questo ambito, le condizioni che regolano l'autorizzazione alla frequenza dei corsi obbligatori e facoltativi, la pianificazione dei corsi su più anni, il ruolo del DFA, degli uffici dell'insegnamento e delle sedi scolastiche, ecc.

Il Gruppo, tenuto conto dell'analisi svolta, al termine di una prima lettura dell'attuale testo di legge ha quindi deciso di procedere alla revisione solo di alcuni articoli legge dello stesso e non alla sua modifica globale. Infatti buona parte degli articoli di legge sono ancora validi e meritano quindi una riconferma. Per contro alcuni altri articoli hanno necessitato di un adattamento e/o di un completamento per rispondere ad alcune aspettative e scelte di politica scolastica.

3. Aspetti principali della revisione della legge

Durante le sedute, gli aspetti principali che venivano riproposti con insistenza nelle discussioni erano di diversa natura, ma in ogni caso riconducibili a tre ambiti d'intervento:

- terminologico, vale a dire la possibilità di sostituire il termine "aggiornamento" con quello di "formazione continua";
- di monitoraggio, cioè le modalità di documentare le iniziative di formazione svolte dal docente e quelle promosse dal Cantone;
- sindacale, vale a dire le condizioni che permettono di dar seguito alle proposte di formazione (tipologia dei corsi obbligatori e facoltativi, diritto del docente a definire un proprio percorso di formazione, esigenze del datore di lavoro, tempi e modi dell'aggiornamento, copertura delle spese, ecc).

3.1 Da aggiornamento a formazione continua

Nell'evoluzione della politica scolastica – ma non solo in quella - il concetto di formazione continua è assai diffuso e va oltre il termine stretto di "aggiornamento". Le associazioni magistrali hanno inizialmente espresso il timore che il concetto di "formazione continua" potesse trasmettere e veicolare l'immagine di un docente mai "completamente formato" che, in virtù di questo fatto e delle necessità della scuola, deve costantemente rinnovare le proprie conoscenze a suo tempo acquisite. Sia a livello federale che cantonale il termine "aggiornamento" è stato progressivamente sostituito dal concetto di "formazione continua", da non intendere come sinonimo ma come un'evoluzione e uno sviluppo della formazione di base. Anche nelle prese di posizione delle diverse associazioni magistrali esaminate dal Gruppo è spesso utilizzato il termine di "formazione continua". Inoltre le raccomandazioni della CDPE, del 17 giugno 2004, invitano i cantoni a concepire la formazione degli insegnanti come un processo continuo, associando le diverse modalità in atto quali la formazione iniziale, l'inserimento professionale, la formazione

complementare e la formazione continua. Il docente dovrebbe quindi gestire la propria formazione continua, nell'ottica di un continuo sviluppo delle proprie competenze personali, disciplinari e professionali. In questo senso, la formazione continua non può essere solo concepita come il rinnovamento della formazione iniziale, quanto piuttosto la continuazione e l'articolazione della stessa. Da qui l'avvertita necessità di differenziare il termine "aggiornamento" da quello di "formazione continua".

3.2 Il monitoraggio delle attività di formazione continua

Un altro tema molto dibattuto all'interno del Gruppo è stata la necessità o meno di predisporre il monitoraggio delle attività di formazione continua svolte dai docenti e le conseguenti modalità di registrazione. In questa prospettiva le raccomandazioni della CDPE suggeriscono al docente l'utilizzo di un portfolio individuale delle competenze, come strumento per definire e gestire a lungo termine una formazione continua che risponda ai propri bisogni. Anche il Collegio cantonale degli esperti di scuola media nel documento di riflessione sulla formazione dei docenti esaminato dal Gruppo suggerisce la redazione di un dossier che renda conto di tutte le attività che rientrano nel campo della formazione continua (frequenza di corsi, conferenze, partecipazione a progetti monte ore, assunzione di funzioni particolari,...). Il dossier, costantemente aggiornato, dovrebbe poi essere presentato ai direttori o agli esperti durante un colloquio in modo da poter discutere i propri bisogni formativi come pure la propria formazione futura.

L'obiezione espressa da alcune associazioni magistrali è legata alla criticità del nesso tra il documentare quanto è stato fatto, la qualità della formazione seguita e la valutazione del docente. Pur essendo consapevoli dell'importanza di una formazione continua di qualità, l'idea di dover renderne conto è considerata problematica; per alcuni essa rappresenterebbe una sorta di burocratizzazione e impoverimento della funzione docente a cui spetta il compito di predisporre il proprio aggiornamento. Inoltre non necessariamente la quantità è in grado di riflettere la qualità dell'offerta formativa e del beneficio che un docente ne può trarre. A ciò si aggiunga il fatto che la quantificazione delle attività svolte difficilmente può recepire quelle iniziative più strettamente personali che contribuiscono ad accrescere la professionalità del docente (letture, video, partecipazione a gruppi di lavoro, ecc.) Pur nella consapevolezza di questi limiti e dei possibili inconvenienti riconducibili alla quantificazione dell'attività formativa è comunque indispensabile definire un criterio quantitativo su cui basare il monitoraggio.

Il monitoraggio delle iniziative di formazione continua, richiesto dal dibattito parlamentare a cui si è fatto accenno all'inizio di questo rapporto, è strettamente connesso all'introduzione, all'art. 3 del nuovo progetto di legge, della pianificazione quadriennale da parte del Cantone della formazione dei docenti, pianificazione ritenuta necessaria per coordinare meglio le diverse iniziative in atto e per rispondere in modo adeguato ai bisogni dei docenti e della scuola. L'idea di una pianificazione ha trovato ampi consensi sia tra i rappresentanti delle associazioni dei docenti sia presso i responsabili degli uffici dell'insegnamento, a maggior ragione quando le modifiche suggerite all'attuale testo di legge prevedono il coinvolgimento delle associazioni dei docenti (incluse quelle sindacali) nelle procedure che porteranno il Dipartimento ad allestire le linee direttive e a pianificare le proprie attività di formazione continua. Sarà quindi disponibile un quadro di riferimento che gli enti preposti alla formazione dovranno seguire (DFA, IUFPF, ecc.), ma che lascerà pure uno spazio di libertà ai docenti per inserire opportunità formative da loro liberamente scelte. Ovviamente "pianificare" non significa dettagliare ogni cosa, ma dare delle indicazioni, delle linee guida di carattere generale che siano dei punti di riferimento per gli uffici dell'insegnamento e per i docenti negli ambiti d'intervento programmati a breve e medio termine.

Tra le responsabilità che i docenti dovrebbero assumere, all'articolo 4 cpv. 3 si menziona il compito di documentare le proprie attività di formazione continua svolte nel corso di un quadriennio e tra i

compiti del Cantone vi è pure la verifica dell'attuazione delle iniziative di formazione continua promosse.

In pratica siamo in presenza di due tipologie di monitoraggio: quella richiesta al Cantone per valutare l'attuazione degli interventi prospettati dalla pianificazione e quella richiesta al docente per verificare se gli impegni definiti dalla legge e dalle norme di applicazione sono rispettate.

La discussione sul monitoraggio è stata oggetto di dibattito in diverse sedute del Gruppo e al termine del confronto essa non ha trovato unanimi i membri del Gruppo. In questo contesto si è voluto sottolineare come il monitoraggio sia da concepire in due prospettive: come riscontro della pianificazione definita (con dati prettamente di natura statistica e di rendiconto finanziario) e come resoconto di ciò che i docenti hanno svolto rispetto alle attività pianificate e offerte e alle aspettative manifestate. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono state discusse a lungo e le associazioni magistrali hanno espresso il timore che una quantificazione dei corsi svolti tramite degli ECTS sia assai limitante e difficilmente attuabile in considerazione della pluralità delle iniziative di formazione continua. Preoccupazione questa condivisa dal Gruppo di lavoro. D'altro canto si è più volte sottolineato – non negando evidentemente l'esigenza di una quantificazione – come non si debba e si possa tralasciare un riferimento alla qualità della formazione seguita. In conclusione il Gruppo, seppur in modo non unanime, ritiene che per disporre di un monitoraggio occorra dapprima definire quantitativamente il numero di corsi da seguire. A questo proposito il Gruppo ritiene che il numero di corsi da seguire nel corso di un quadriennio da parte del docente non debba essere troppo elevato e che i corsi possano essere – a dipendenza del settore scolastico e della disciplina - a carattere obbligatorio, facoltativo e/o liberamente scelti dal docente.

In ogni caso si ritiene che nella legge si debbano esplicitare solo il principio della pianificazione, quello del docente di documentare le proprie attività di formazione continua e quello di un quantitativo minimo di attività di formazione continua che il docente deve ottemperare nell'arco del quadriennio, demandando al regolamento di applicazione le modalità esecutive. Ciò si giustifica non solo per le peculiarità proprie ad ogni ordine di scuola, ma anche all'avvertita necessità di sperimentare dapprima l'attuazione di questi principi senza l'assillo di essere troppo condizionati dalle norme di legge. In ogni caso si ritiene che il monitoraggio debba avere una periodicità quadriennale e le scadenze dovranno essere forzatamente diverse da un docente all'altro a dipendenza dell'inizio del proprio rapporto d'impiego.

3.3 Tempi e modi della formazione continua

Un ultimo punto molto importante approfondito dal Gruppo è quello delle condizioni contrattuali nelle quali si realizza la formazione continua del docente. Nelle scuole comunali è il comune o il consorzio che si assume gli oneri di supplenza qualora un docente dovesse assentarsi in tempo di scuola, mentre nelle scuole medie la supplenza, fino a tre giorni, è coperta con i docenti dell'istituto. Nel medio superiore – ma ciò vale anche per il settore professionale - le supplenze, per periodi brevi, praticamente non vengono predisposte. Il Gruppo ritiene che quantificando il numero minimo di giornate di formazione continua richieste ai docenti, il Cantone e i comuni dovranno favorire la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione offerti (obbligatori, facoltativi, a libera scelta). Le iniziative obbligatorie sono già ora svolte sia in tempo di lezione sia negli altri momenti dell'attività del docente (settimane che precedono e seguono l'inizio e la fine dell'anno scolastico, mercoledì pomeriggio, ecc.) mentre quelle facoltative sono svolte principalmente al di fuori del tempo di scuola e non prevedono, di regola, rimborsi per il pranzo o indennità di trasferta per i corsi svolti nel Cantone. Per i corsi obbligatori il Cantone invece assume anche questi oneri.

La proposta elaborata dal Gruppo e riguardante le condizioni di partecipazione alle attività di formazione continua (art. 10) prevede che il docente per conseguire il quantitativo minimo esplicitato dal regolamento abbia il diritto di partecipare ai corsi facoltativi sia durante il tempo di

scuola sia di non scuola e di ottenere in tutti i casi il rimborso delle spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamento anche per quei corsi organizzati nel Cantone (art. 10 cpv. 9). Si specifica infine, all'art. 12 relativo alle supplenze, che nel caso la partecipazione dei docenti ai corsi specificati dall'art.10 cpv. 9 avvenga in tempo di lezione, l'assenza è coperta da supplenze esterne sia nelle scuole cantonali sia nelle scuole comunali.

4. Commento agli articoli di legge modificati

Come precedente richiamato il Gruppo di lavoro ha deciso di procedere alla modifica di alcuni specifici articoli e non alla revisione completa della legge.

In tutti gli articoli di legge, dove è menzionato, è stato sostituito il termine di “aggiornamento” con quello di “attività di formazione continua”.

Tutte le modifiche apportate agli articoli di legge sono qui di seguito evidenziate in grassetto.

Art. 1 Campo di applicazione

1 La presente legge si applica **alle attività di formazione continua** dei docenti operanti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

2 Per i docenti delle scuole professionali sono inoltre riservate le disposizioni federali

L'art. 1 presenta unicamente una modifica terminologica. La sostituzione di “aggiornamento” con “formazione continua” è motivata dalle ragioni precedentemente esposte. Da un lato si tratta di utilizzare questa terminologia assai diffusa e fatta propria da più istanze, dall'altro il termine “formazione continua” dà un senso più dinamico ed evolutivo della formazione: non si tratta quindi solo di adeguare la formazione iniziale ma di inserirsi in un processo di costante adattamento della formazione alle esigenze della persona e dell'istituzione.

L'uso del termine “attività” vuole sottolineare la pluralità che deve caratterizzare l'offerta formativa per rispondere a tutte le aspettative: del docente, dell'istituto scolastico, dell'istituzione scuola, ecc.

Art. 2 Finalità e modalità delle attività di formazione continua

1 Le **attività di formazione continua** sono predisposte per **sviluppare le competenze** professionali dei docenti e, conseguentemente, **per** migliorare la qualità della scuola.

2 **La formazione continua** si realizza mediante **attività** personali, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola e dei docenti.

Sono state apportate le modifiche terminologiche già richiamate all'art. 1. Al cpv. 1 è stato inoltre sostituito il termine “capacità” con “competenze”, termine oramai acquisito nel lessico pedagogico. Con l'introduzione del verbo “sviluppare” s'intende dare il necessario respiro evolutivo al processo formativo che deve caratterizzare l'evoluzione del sapere.

Art. 3 Compiti del Cantone

1 Il Cantone, **nel contesto della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3**, promuove **la formazione continua** dei docenti

- a) attraverso **attività** proprie;
- b) in collaborazione con enti o istituti di formazione;
- c) facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti;
- d) favorendo **attività di formazione continua** promosse da gruppi di docenti o da singoli docenti.

2 I Comuni e i consorzi collaborano con il Cantone nell'attuazione **delle attività di formazione continua** per i docenti delle scuole comunali e consortili.

3 Il Dipartimento competente (in seguito Dipartimento), sentite le associazioni dei docenti, elabora ogni quattro anni le linee direttive e la pianificazione delle attività di formazione continua per le scuole di ogni ordine e grado.

4 Il Dipartimento attua il monitoraggio sia della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3 sia delle attività di formazione continua svolte dai docenti di ogni ordine e grado nel corso di un quadriennio.

5 Per il monitoraggio riferito ai docenti il regolamento d'applicazione della presente legge (in seguito regolamento) stabilisce la tipologia delle attività considerate e le modalità di rilevamento.

Nel cpv. 1 è stato inserito il concetto della pianificazione della formazione continua, che viene in seguito specificato al cpv. 3 (nuovo) per quanto attiene la sua concretizzazione. Pianificare non significa ovviamente elaborare in dettaglio l'offerta formativa, ma fornire degli assi tematici che permettano ai docenti e ai quadri scolastici di comprendere le priorità definite dal Dipartimento. Gli assi saranno elaborati ogni quattro anni in stretta collaborazione con le associazioni dei docenti (cpv. 3). Ovviamente nell'elaborazione della pianificazione dovranno essere coinvolti anche gli organi interni alla scuola, quali per esempio la commissione cantonale per la formazione professionale, i collegi dei direttori, degli esperti, ecc.

La pianificazione degli assi del sistema formativo implica la necessità e il dovere, da parte del Dipartimento, di organizzare un certo numero di corsi che permettano agli utenti di acquisire le competenze auspiccate e di reperire le necessarie risorse finanziarie. È in questo contesto che il Dipartimento, sentite le associazioni dei docenti, definirà in seguito il numero minimo di giornate di formazione che gli insegnanti saranno chiamati a svolgere nel corso del quadriennio.

La pianificazione comporta pure l'obbligo da parte del Dipartimento di monitorare (cpv. 4: nuovo) sia l'offerta formativa preannunciata sia le attività svolte singolarmente dai docenti. Sono due differenti tipologie di monitoraggio che non vanno confuse; il monitoraggio del sistema formativo ha lo scopo di verificare, ogni quattro anni, se gli assi tematici precedentemente delineati siano stati attuati, individuando – se del caso - le modifiche da apportare, sempre in collaborazione con le associazioni dei docenti e gli organi scolastici. Il monitoraggio delle attività svolte dai docenti (cpv. 5: nuovo), la cui modalità operativa dovrà invece essere definita nel regolamento di applicazione della presente legge, comporterà il loro dovere di documentare le attività svolte (art. 4). La modalità esecutiva per monitorare le attività di formazione continua è stata delineata dal Gruppo di lavoro nei seguenti termini: si ritiene che il monitoraggio debba avvenire per il tramite di un colloquio con il direttore dell'istituto e, a dipendenza del settore scolastico, con un esperto di materia o un ispettore.

Art. 4 Responsabilità dei docenti

1 Il docente è responsabile della propria **formazione continua**; egli la realizza sia mediante **attività** personali, sia partecipando alle attività promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti

2. Il regolamento definisce la quantità minima di attività di formazione continua che il docente è tenuto a svolgere nel corso di un quadriennio.

3. Il docente documenta nel corso del quadriennio le proprie attività di formazione continua e le proprie aspettative secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. E' data la facoltà al docente di documentare altri corsi o attività personali nel campo di attività del docente.

Sono stati aggiunti i capoversi 2, 3 e 4 all'articolo vigente. Il cpv. 1 presenta solo delle modifiche terminologiche e riafferma la responsabilità prima del docente di curare la propria formazione continua.

Il Gruppo, dopo lunghe e animate discussioni, ha ritenuto di ancorare nella legge il principio di un quantitativo minimo di attività di formazione continua che il docente deve ottemperare nell'arco di un quadriennio (cpv. 2). Questo quantitativo sarà poi da precisare nel regolamento di applicazione.

Il Gruppo ritiene che il quantitativo possa essere equivalente a 8 giornate di formazione continua da svolgere nell'arco del quadriennio, lasciando evidentemente ai settori scolastici la possibilità di decretare l'obbligatorietà o la facoltatività delle attività a dipendenza del programma annuale elaborato. Il quantitativo proposto è indipendente dal grado di occupazione ed è legato alla funzione di docente. In altri termini il quantitativo minimo vale sia per il docente che lavora a tempo pieno sia per il docente a tempo parziale. Per poter dar seguito al monitoraggio si è dovuto forzatamente definire un'unità di misura circoscritta, nel caso specifico, alla frequenza di attività (principalmente corsi) di formazione continua pur nella consapevolezza che questa scelta non può riflettere in modo esaustivo le diversificate forme di formazione continua proprie alla funzione docente.

Le 8 giornate minime di formazione continua potranno essere distribuite sull'arco del quadriennio come il docente meglio crede, quindi sarà possibile – ad esempio – svolgere 4 giornate il primo anno, nessuna il secondo, 2 giornate il terzo e infine 2 giornate il quarto.

Coerentemente con quanto illustrato in precedenza il Gruppo propone, conseguentemente, che le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti nel Cantone per assolvere il quantitativo minimo definito dal regolamento siano riconosciute (art. 10 cpv. 9).

Un nuovo compito attribuito al docente è quello di documentare le proprie attività di formazione continua sia obbligatorie (organizzate dal datore di lavoro e con frequenza obbligatoria per il docente) sia facoltative (scelte liberamente dal docente o suggerite dal datore di lavoro). L'adozione di questa procedura (cpv. 3) permetterà al Dipartimento di monitorare la situazione, come pure di valutare le aspettative del docente in merito al suo sviluppo professionale. L'idea soggiacente è che il bilancio, secondo le modalità stabilite dal regolamento, possa rappresentare pure un'occasione di crescita e di sviluppo per il docente, che gli permetta di evidenziare le proprie aspettative e di pianificare le formazioni future. La modalità proposta dal Gruppo prevede l'organizzazione di un colloquio tra il docente e il direttore dell'istituto e, a dipendenza del settore scolastico, il coinvolgimento di esperti di materia o di ispettori scolastici. In questo processo il docente potrà quindi documentare le attività svolte secondo le modalità esecutive che dovranno essere precisate dalle norme di applicazione ed esprimere le proprie aspettative.

Va pure precisato in questa sede che il periodo quadriennale che caratterizza il monitoraggio decorre dalla data d'inizio dell'attività del docente. Ne consegue che ogni docente avrà il suo monitoraggio quadriennale che dovrà tener conto sia della data d'inizio di attività come pure di eventuali periodi di assenze e di congedi autorizzati dal datore di lavoro.

Il cpv. 4 contempla la possibilità, per il docente, non solo di documentare la partecipazione alle attività di formazione continua promosse o sostenute dal Cantone o dagli uffici, ma anche di segnalare altre attività o corsi scelti e seguiti liberamente nel corso del quadriennio.

Con questa impostazione il Gruppo ritiene che il docente abbia la possibilità di documentare tutto ciò che ha fatto per la propria formazione continua, contemplando quindi diversificate attività come la partecipazione a gruppi di lavoro, letture, ecc.

TITOLO II

Formazione continua

Art. 5 Definizione e scopo

¹La formazione continua comprende l'insieme delle attività indicate all'art. 2 con le quali il docente si impegna ad aggiornare e sviluppare le proprie competenze professionali in base alle disposizioni della presente legge.

²Gli obiettivi che orientano le attività di formazione continua sono riferiti a tre assi principali di sviluppo: personale, professionale e istituzionale.

L'art. 5 definisce il concetto di "formazione continua". Si desidera specificare che la formazione continua si articola e s'innesta necessariamente sulla formazione iniziale e permette quindi al docente, che possiede già delle adeguate competenze, di ulteriormente migliorarle, accrescerle e completarle. Questo non sta a significare che l'insegnante non sia formato ma che il contesto e la società cambiano e quindi, conseguentemente, anche le competenze che il docente è chiamato ad utilizzare evolvono e necessitano di essere costantemente rinnovate e potenziate. L'evoluzione e lo sviluppo delle proprie competenze sono un processo necessario per tutte le persone che lavorano, indipendentemente dalla professione scelta; la pratica, il sapere che evolve, la persona stessa che cambia richiedono necessariamente un continuo sviluppo delle proprie competenze, a maggior ragione in ambito scolastico e culturale. La richiesta di formazione continua è una costante dell'evoluzione del sapere e delle politiche scolastiche.

Art. 6 Istituti di formazione continua e programmi

¹Il Cantone promuove le proprie attività di formazione continua previste dall'art. 3 cpv. 1 lett. a tramite mandati **al Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI**, all'Istituto universitario federale per la formazione professionale o ad altri enti o istituti di formazione.

²Sono riservate **attività** di formazione continua promosse **o sostenute** dagli uffici dipartimentali.

³ **Nel quadro della pianificazione di cui all'art.3 cpv. 3** il Dipartimento ratifica i programmi annuali di **formazione continua** e le modalità di organizzazione.

L'articolo 6 definisce gli istituti o gli enti che possono assumere il mandato di formazione e proporre dei corsi. Il cpv. 1 è stato aggiornato, sostituendo il termine di Alta scuola pedagogica (ASP) con quello di Dipartimento formazione e apprendimento (DFA).

Al cpv. 2 è stato aggiunto "sostenute" in quanto gli Uffici dell'insegnamento oltre a promuovere direttamente le iniziative di formazione continua, sostengono anche le iniziative promosse direttamente dagli istituti scolastici per i propri docenti. Questo principio è molto importante perché permette agli istituti scolastici di organizzare delle attività mirate ai bisogni dei propri docenti e di ottenere i finanziamenti necessari.

Il cpv. 3 è stato riformulato inserendo il concetto di "pianificazione" (art. 3 cpv. 3). Inoltre il Dipartimento, nel contesto della pianificazione quadriennale, ratifica i programmi annuali di formazione continua. Oggi quest'ultimo compito è attribuito formalmente al Consiglio di Stato.

Art. 8 Collaborazione con altri enti e finanziamento

Il Cantone può finanziare totalmente o parzialmente l'organizzazione di corsi **di formazione continua** promossi da enti o istituti di formazione che perseguono gli scopi indicati nella presente legge.

Nell'articolo è solo stata aggiornata la terminologia.

Art. 9 Carattere della partecipazione

¹Il Dipartimento stabilisce l'obbligatorietà o la facoltatività di ogni singola attività di **formazione continua promossa o sostenuta dal Cantone**.

²La partecipazione è obbligatoria quando le necessità di **formazione continua** sono determinate, di regola, da cambiamenti introdotti nell'insegnamento (**rinnovo dei piani di studio**, tecniche e metodi) o da particolari esigenze della scuola

Nell'articolo è stata aggiornata la terminologia.

Al cpv. 1 è stato inserito il termine "promossa o sostenuta dal Cantone" in quanto il Cantone oltre a essere uno dei promotori delle attività di formazione continua, può sostenere attività svolte da altri enti (art. 8) decretandone l'obbligatorietà o la facoltatività.

Art. 10 Condizioni di partecipazione

¹I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare alle **attività di formazione continua** obbligatorie:

- nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno per un massimo di 10 mezzeggiornate **al di fuori del tempo di scuola**;
- nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine;
- in tempo di scuola.

²La partecipazione alle **attività di formazione continua** deve rispettare il principio della continuità e della regolarità dell'insegnamento.

³La partecipazione alle **attività di formazione continua** facoltative **scelte dal docente** ha luogo, di regola, al di fuori del tempo di scuola.

In circostanze particolari, per un massimo di 10 giorni ogni due anni, la frequenza può essere autorizzata anche in tempo di scuola dall'autorità di nomina la quale, per le scuole dell'infanzia ed elementari, decide con il consenso dell'ispettore di circondario.

⁴L'autorità di nomina può concedere una riduzione dell'onere d'insegnamento per la partecipazione a corsi **di formazione continua** distribuiti sull'intero anno scolastico.

Per le scuole dell'infanzia ed elementari l'autorità di nomina decide con il consenso dell'ispettore di circondario.

⁵**La formazione continua** in tempo di scuola non comporta deduzione di stipendio.

⁶Le spese di partecipazione **alle attività di formazione continua** obbligatorie sono interamente a carico del Cantone.

⁷Le spese di partecipazione **alle attività di formazione continua** facoltative organizzate dagli istituti di cui all'art. 6 della presente legge sono di regola a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.

⁸Le spese di partecipazione **alle attività di formazione continua** facoltative organizzate da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio; le condizioni, la procedura per ottenere il sussidio e l'entità dello stesso sono stabilite dal regolamento.

9. Per conseguire la quantità definita dal regolamento di cui all'art. 4 cpv. 2 il docente, nel contesto delle attività di formazione continua facoltative precisate dal cpv. 3, ha diritto di partecipare in tempo di scuola e , in deroga al cpv. 7, di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.

L'articolo 10 specifica le condizioni per partecipare alle attività di formazione continua facoltative e obbligatorie.

All'art. 10 cpv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è stato sostituito il termine "aggiornamento" con quello di "attività di formazione continua".

Il cpv. 1 elenca i periodi in cui il docente può essere chiamato a svolgere delle attività di formazione continua obbligatorie. Il Gruppo evidenzia che le 10 mezze giornate indicate dalla legge non sono svolte necessariamente in tempo di vacanza (da intendere tradizionalmente per le scuole dell'infanzia e dell'obbligo con il mercoledì pomeriggio), ma al di fuori del tempo di scuola. Viene quindi sostituito il termine attuale. Il "tempo di scuola" include, oltre alle lezioni anche le altre attività che il docente svolge, come ad esempio le attività collegiali di istituto, la partecipazione a gruppi di lavoro, ecc.. Le 10 mezze giornate precisate in questo capoverso sono aggiuntive alle attività che sono proposte alla fine e all'inizio dell'anno scolastico. Inoltre sia le attività svolte nel corso delle 10 mezze giornate sia quelle svolte nelle due settimane che precedono e che seguono l'anno scolastico (obbligatorie) sono conteggiate per il conseguimento del quantitativo minimo obbligatorio di corsi di formazione e possono ovviamente eccedere tale quantitativo.

Si ricorda pure che nello statuto del docente (LORD) già si precisa che sono giorni di vacanza quelli definiti dal calendario scolastico, come pure il sabato. In altri termini le attività di formazione continua organizzate dal DECS non potranno svolgersi il fine settimana o durante il periodo delle vacanze scolastiche infrannuali o estive, fatto salvo le due settimane dopo e prima l'inizio dell'anno scolastico.

Il Gruppo ricorda che per alcuni settori il calendario scolastico non è quello tradizionale che va da inizio settembre a metà giugno e che le lezioni a volte sono distribuite su tutto l'arco della settimana e anche con l'estensione della durata tradizionale del calendario. Ne consegue che questo aspetto deve essere considerato nella definizione delle due settimane che precedono l'inizio e la fine dell'anno scolastico.

In conclusione le attività obbligatorie di formazione continua possono avvenire nei tre periodi indicati dal cpv. 1 e la scelta di un periodo non esclude gli altri due.

Il cpv. 3 indica le condizioni di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative scelte liberamente dai docenti. Si tratta – in base all'esperienza maturata negli ultimi anni – di attività formative generalmente organizzate da terzi alle quali il docente interessato chiede di partecipare compilando l'apposito formulario.

Le condizioni di partecipazione alle attività di formazione continua sono state molto dibattute nel Gruppo di lavoro. In termini generali si ritiene che il docente debba essere messo nelle condizioni di poter frequentare i corsi facoltativi liberamente scelti, tenendo conto comunque delle necessità e delle esigenze dell'istituto scolastico. A volte si è segnalato qualche ostacolo nell'esercizio di tale scelta, ostacolo legato soprattutto alle conseguenti supplenze interne che i colleghi dovrebbero assumere o, per il settore comunale, alla difficoltà di ottenere un supplente esterno da parte dei comuni.

Il dibattito interno al Gruppo ha dovuto comunque considerare il cambiamento che si prospetta con la definizione del numero minimo di giornate obbligatorie di formazione continua distribuite nel

quadriennio. Stabilendo questo quantitativo minimo e suddividendolo in attività obbligatorie e/o facoltative a dipendenza della particolarità del settore scolastico e della disciplina impartita, è indispensabile prevedere delle condizioni di partecipazione adeguate. Ciò può avere come conseguenza la possibilità per il docente impegnato a conseguire il numero minimo di corsi prescritti dalle norme di applicazione di poter assentarsi per la formazione continua liberamente scelta anche in tempo di scuola.

In questa prospettiva il Gruppo propone che i costi per la partecipazione ai corsi facoltativi liberamente scelti dal docente che rientrano nel quantitativo minimo obbligatorio (art. 4 cpv. 2), siano finanziati dal datore di lavoro. Per questo motivo è stato aggiunto il cpv. 9, che specifica che le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti di attività di formazione continua, che rientrano nell'obbligo quadriennale prescritto, siano sussidiate anche se hanno luogo nel Cantone. Oggi ciò può avvenire solo quando i corsi facoltativi sono organizzati fuori Cantone.

I membri del Gruppo concordano in modo unanime con questa indicazione, rimandando come evidenziato in precedenza al regolamento di applicazione la definizione del quantitativo minimo che dovrebbe essere di 8 giornate nell'arco di quattro anni.

Art. 11 Docenti delle scuole private

¹I docenti delle scuole private parificate e non parificate possono partecipare sia alle **attività di formazione continua** obbligatorie sia a quelle facoltative organizzate dagli istituti di cui all'art. 6 della presente legge: le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

²I docenti delle scuole private parificate dell'obbligo sono tenuti a partecipare alle attività di formazione continua obbligatorie: le spese di organizzazione dei corsi sono a carico del Cantone.

³Ai docenti delle scuole private non è concesso alcun sussidio per la partecipazione **alle attività di formazione continua**.

Non ci sono modifiche all'articolo, salvo l'adattamento terminologico.

Art. 12 Supplenze

¹Le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti **alle attività di formazione continua** sono, di regola, coperte mediante supplenze interne alla scuola o ricorrendo a supplenti esterni.

Il Dipartimento emana disposizioni in materia.

2. Fanno eccezione alle disposizioni del cpv. 1 le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti alle attività di formazione continua facoltative di cui all'art. 10 cpv. 9 che sono coperte mediante supplenze esterne.

³Le spese di supplenza dei docenti comunali e consortili sono assunte dai rispettivi Comuni o consorzi.

La principale novità proposta è il tenore del nuovo cpv. 2 che completa le disposizioni sulle condizioni di partecipazione alle attività di formazione continua dei docenti. Il cpv. 2 specifica che le assenze dei docenti che svolgono attività di formazione continua facoltativa, attività che rientrano nel quantitativo minimo obbligatorio stabilito dal Dipartimento (art. 4 cpv. 2), devono essere coperte mediante supplenze esterne. Questo permetterà al docente di assentarsi con maggiore tranquillità, in quanto la sua assenza non graverà sugli obblighi dei colleghi. Ciò vale anche per i

docenti delle scuole comunali che, generalmente, hanno oggettive difficoltà di assentarsi durante l'orario delle lezioni.

E' implicito che l'assenza deve essere preventivamente autorizzata dal competente Ufficio dell'insegnamento e che l'autorizzazione è subordinata al valore dell'attività di formazione scelta, all'impossibilità che la stessa possa svolgersi all'infuori delle ore di lezione e alla disponibilità di supplenti.

TITOLO III

Congedo di aggiornamento

Art. 13 Scopo

Il congedo di aggiornamento ha per scopo di consentire una specializzazione nel campo di attività del docente.

Esso deve rispondere a interessi specifici della scuola, riconosciuti dal Dipartimento.

Il termine utilizzato per questa opportunità formativa e lo scopo del "congedo di aggiornamento" sono mantenuti. Durante la discussione del Gruppo si è ritenuto importante poter rendere maggiormente flessibile questa possibilità di formazione, prevedendo altre modalità di fruizione (art. 14 cpv. 3).

L'idea di abbinare l'attività di insegnamento con l'attività di ricerca è ritenuta positiva e va mantenuta.

Per quanto riguarda la concessione dei congedi di aggiornamento, si rammenta che l'apposito regolamento è integralmente sospeso fino a 31 agosto del 2014. La riattivazione di questa opportunità formativa necessita quindi a tempo debito la rimessa in vigore del regolamento e l'inserimento a preventivo dei crediti conseguenti.

Art. 14 Modalità e durata

1 L'autorità di nomina può concedere ai docenti cantonali e comunali un congedo di aggiornamento senza deduzione di stipendio.

2 Il congedo di aggiornamento ha di regola la durata di un anno scolastico e può essere concesso, **di regola**, una volta nel corso dell'attività professionale del docente; se le circostanze lo giustificano può essere distribuito su 2 anni scolastici continui, compatibilmente con le esigenze della scuola, secondo modalità autorizzate dal Consiglio di Stato.

3 In sostituzione della modalità definita dal cpv. 2, la concessione del congedo di aggiornamento può comportare anche la riduzione parziale dell'onere di lavoro definito dal rapporto di nomina; in questo caso la riduzione può essere concessa più volte nel corso dell'attività professionale del docente.

4 Il docente che beneficia di un congedo di aggiornamento mantiene immutato il rapporto d'impiego e matura la corrispondente anzianità di servizio.

5 Le spese di partecipazione a corsi o ad attività di specializzazione sono a carico del docente.

Il cpv. 2 è stato modificato inserendo il termine "di regola". Il Gruppo di lavoro ritiene che alcuni docenti, per merito e per qualità della proposta inoltrata, possano ricevere più volte il congedo di aggiornamento. Si tratta ovviamente di un'eccezione che l'attuale disposizione di legge non recepisce ma che sarebbe comunque utile prevedere.

Si precisa pure che è riconfermato il principio secondo cui una Commissione cantonale esaminerà e preavviserà le domande di congedo (art. 18). Come detto il congedo è concesso una volta nel corso dell'attività professionale del docente, ma sono possibili delle eccezioni che, in ogni caso, non devono diventare la norma. Infatti il Dipartimento dispone annualmente di un budget (art. 17 cpv.2) che si auspica possa permettere a più persone di usufruire di questa possibilità sia nella forma dell'anno sabatico sia nella forma più flessibile prevista dal nuovo cpv. 3.

Questo nuovo capoverso rende infatti maggiormente fruibile la possibilità di ottenere un congedo di aggiornamento non limitandolo alla sola durata annuale, ma prevedendo che lo stesso possa attuarsi con una riduzione parziale e ripetuta dell'onere di lavoro che tenga conto del rapporto di nomina del docente. A titolo esemplificativo un docente nominato a pieno tempo nella scuola media potrebbe ottenere una riduzione dell'onere lavorativo di 5 ore settimanali ripartite su più anni e fino ad un massimo di 5. Ovviamente è una possibilità concessa e non un diritto.

Art. 15 Requisiti

¹I requisiti per ottenere un congedo di aggiornamento sono:

- a) rapporto di nomina;
- b) almeno 10 anni di servizio nelle scuole pubbliche del Cantone;
- c) età massima 55 anni;
- d) impegno a riprendere il servizio nelle scuole per almeno 3 anni consecutivi dopo il termine del congedo di aggiornamento, mantenendo il rapporto di lavoro con la stessa autorità di nomina o, previo consenso di quest'ultima, con un'autorità di nomina diversa;
- e) impegno a non svolgere alcuna attività lucrativa durante il congedo di aggiornamento;
- f) impegno a presentare al Dipartimento, entro sei mesi dal termine del congedo, un rapporto circostanziato sull'attività svolta, corredato dalla relativa documentazione;
- g) impegno a presentare a docenti o ad altri interessati l'esito degli approfondimenti svolti.**

²La concessione del congedo di aggiornamento è subordinata alla possibilità di garantire la supplenza con una persona qualificata.

L'unica novità introdotta all'art. 15 è la nuova lettera g, dove il Gruppo di lavoro propone che il docente che ha ottenuto un congedo di aggiornamento condivida i risultati della sua ricerca con i colleghi o con altri docenti interessati. Questa modalità permetterà quindi al beneficiario di un congedo di aggiornamento di rendere partecipe i colleghi dell'esito dello stesso.

Art. 16 Domanda di congedo

¹La domanda di un congedo di aggiornamento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del congedo.

²La domanda deve essere corredata di un progetto particolareggiato della formazione prevista, di indicazioni sulle istituzioni dove essa si svolge e di informazioni sui risultati attesi.

Nessun cambiamento.

Art. 17 Autorizzazione

¹La concessione di congedi **di aggiornamento** compete al Consiglio di Stato per i docenti cantonali, al Municipio, rispettivamente alla Delegazione scolastica consortile, per i docenti comunali e consortili.

²Nell'ambito del finanziamento previsto dall'art. 25 l'autorità di nomina stabilisce ogni anno il credito che intende destinare al congedo di aggiornamento sulla base delle richieste e del preavviso della Commissione cantonale di cui all'art. 18.

Non ci sono modifiche all'articolo, salvo l'introduzione al cpv. 1 del termine "aggiornamento".

Art. 18 Commissione cantonale

Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale preposta all'esame e al preavviso delle domande di congedo di aggiornamento presentate dai docenti cantonali, comunali e consortili. Essa può valersi della consulenza di esperti

Nessun cambiamento.

Art. 19 Rimborso delle spese

¹Il docente che non rispetta gli impegni previsti dall'art. 15 cpv. 1 lett. d) ed e) è tenuto al rimborso totale o parziale delle spese occasionate **dal congedo di aggiornamento**.

²Per gravi motivi personali o familiari l'autorità di nomina può rinunciare, parzialmente o totalmente, al rimborso di quanto dovuto dal docente.

Non ci sono modifiche all'articolo, salvo l'esplicitazione al cpv. 1 del termine "aggiornamento".

Art. 20 Sussidio cantonale ai Comuni

Il Cantone sussidia il congedo di aggiornamento dei docenti comunali o consortili secondo i disposti dell'art. 34 della legge stipendi.

Nessun cambiamento.

TITOLO IV

Trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua

Art. 21 Scopo

Per permettere al docente una pratica professionale in altri gradi e ordini di scuole o in settori professionali attinenti alla propria formazione, il Cantone favorisce il trasferimento temporaneo a scopo di **formazione continua**. Esso deve avere, **di regola**, la durata minima di un anno scolastico.

Il trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua - è stata anche in questo caso inserita la modifica terminologica - ha lo scopo di permettere al docente di svolgere attività affini nel settore pubblico o nel privato. Questo dovrebbe permettere al docente di sviluppare ulteriormente le proprie competenze e di svolgere un'attività professionale esterna all'insegnamento così da potersi confrontare con altre persone, altri compiti e altri contesti.

La durata minima è fissata di regola a un anno scolastico; per il settore professionale i periodi possono essere anche di minor durata.

Si segnala che negli anni vi sono state poche richieste da parte di docenti per fruire delle possibilità concesse dalle disposizioni del Titolo IV.

Art. 22 Trasferimento all'interno del Cantone, dei Comuni e dei consorzi

Il docente trasferito all'interno dei servizi del Cantone, dei Comuni e dei consorzi mantiene il salario della funzione di nomina, riservate le disposizioni contenute nella legge stipendi.

Nessun cambiamento.

Si ribadisce che queste condizioni finanziarie sono necessarie per non ostacolare la possibilità di un'esperienza all'interno dell'ente pubblico legata alla diversità di retribuzione tra la funzione docente e la funzione individuata.

Art. 23 Trasferimento in un ente o in un'industria privata

¹Nel caso di trasferimento temporaneo del docente in un ente o in un'industria privata, l'autorità di nomina può concedere un congedo con deduzione di stipendio.

²L'autorità di nomina può concedere un sussidio per compensare eventuali diminuzioni di stipendio; in questo caso il docente si impegna a riprendere il servizio nella scuola per almeno tre anni ininterrotti.

Nessun cambiamento.

Art. 24 Domanda di trasferimento

La domanda di trasferimento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del trasferimento; essa è preavvisata **dalle Divisioni designate dal Dipartimento.**

Si propone di delegare il preavviso per il trasferimento alle due Divisioni coinvolte (DS e DFP)

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Art. 25 Finanziamento

¹Il Gran Consiglio decide annualmente in sede di preventivo il credito destinato a finanziare **la formazione continua** dei docenti secondo la presente legge.

²La decisione sulle singole spese destinate **alla formazione continua** dei docenti cantonali è di competenza del Dipartimento; contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

³Per i Comuni e i consorzi sono applicabili le relative normative riservate le competenze cantonali

Non ci sono modifiche all'articolo, salvo il consueto adattamento terminologico.

5. Conclusioni

Il presente Rapporto è stato sottoscritto da 8 membri del Gruppo di lavoro nei suoi termini generali e operativi, mentre 1 membro non ha aderito alle proposte elaborate. Il Rapporto riflette l'interessante dibattito svoltosi nel contesto dei lavori commissionali e sottolinea la necessità d'individuare possibili miglioramenti all'attuale quadro legislativo nell'intento di accrescere l'identità professionale del docente.

Ovviamente l'adesione o non adesione al contenuto del Rapporto è stata espressa a titolo personale in quanto più volte è stato ribadito che le proposte elaborate dal Gruppo di lavoro saranno oggetto di una procedura di consultazione che coinvolgerà gli organi scolastici e le associazioni dei docenti.

I membri del Gruppo di lavoro che hanno sottoscritto il presente rapporto non formulano puntuali osservazioni agli articoli di legge elaborati, ma si limitano in alcuni casi a esprimere alcune osservazioni ai commenti del presente Rapporto. In particolare i rappresentanti dell'OCST/FDT e della VPOD precisano che in merito al contenuto degli articoli 3 e 4 della nuova Legge concernente la formazione continua chiedono formalmente di essere associati alla stesura del regolamento di applicazione che definirà le modalità del monitoraggio, la quantificazione dell'onere di formazione quadriennale da attuare e le modalità di documentare l'attività di formazione continua svolta dal docente.

Per contro il rappresentante del Movimento della scuola non ha aderito alla proposta di revisione della Legge concernente l'aggiornamento dei docenti, in quanto ritiene che la discussione sulla tematica richieda tempi di riflessione più lunghi e necessiti di condizioni quadro diverse affinché il docente possa dedicare più energie allo studio e alla ricerca. Non si condivide inoltre la scelta di vincolare l'obbligo della formazione continua a una rigida contabilità del tempo speso a frequentare corsi di aggiornamento. Infine con questa posizione si vuole evitare che il controllo delle attività di formazione sfoci in una valutazione individuale dell'insegnante.

In conclusione, riservato quanto sopramenzionato, gli 8 membri firmatari del Gruppo di lavoro aderiscono al presente Rapporto e rinviando alla consultazione che sarà promossa per formulare eventuali osservazioni puntuali.

Infine si sottolinea come il positivo clima dei lavori commissionali abbia favorito proficue e interessanti analisi e discussioni, come pure l'elaborazione di proposte che potrebbero arricchire l'attuale legislazione scolastica in materia di formazione dei docenti. E' stato pure particolarmente apprezzato il valido supporto di segretariato assicurato dalla collaboratrice Lara Sosio.

Bellinzona, 5 febbraio 2013

Allegato : confronto fra l'attuale e la proposta di modifica di Legge

Legge concernente l'aggiornamento dei docenti (del 19 giugno 1990)

Nuovo titolo:

Legge concernente la formazione continua dei docenti (del)

Vecchia versione	Nuova versione (progetto febbraio 2013)
TITOLO I Norme generali	TITOLO I Norme generali
<p>Campo di applicazione Art. ¹La presente legge si applica all'aggiornamento dei docenti operanti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. ²Per i docenti delle scuole professionali sono inoltre riservate le disposizioni federali.</p>	<p>Campo di applicazione Art. 1 ¹La presente legge si applica alle attività di formazione continua dei docenti operanti nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado. ²Per i docenti delle scuole professionali sono inoltre riservate le disposizioni federali</p>
<p>Finalità e modalità dell'aggiornamento Art. 2 ¹L'aggiornamento è predisposto ad accrescere le capacità professionali dei docenti e, conseguentemente, a migliorare la qualità della scuola. ²L'aggiornamento si realizza mediante iniziative personali, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola.</p>	<p>Finalità e modalità delle attività di formazione continua Art. 2 ¹Le attività di formazione continua sono predisposte per sviluppare le competenze professionali dei docenti e, conseguentemente, per migliorare la qualità della scuola. ²La formazione continua si realizza mediante attività personali, giornate di studio, corsi di varia durata, seminari, attività di ricerca o di produzione di materiali didattici e altre forme adeguate ai bisogni della scuola e dei docenti.</p>
<p>Compiti del Cantone Art. 3 ¹Il Cantone promuove l'aggiornamento dei docenti a) attraverso iniziative proprie; b) in collaborazione con enti o istituti di formazione; c) facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti; d) favorendo forme di aggiornamento promosse da gruppi</p>	<p>Compiti del Cantone Art. 3 ¹Il Cantone, nel contesto della pianificazione quadriennale di cui al cpv.3, promuove la formazione continua dei docenti a) attraverso attività proprie; b) in collaborazione con enti o istituti di formazione; c) facilitando la partecipazione dei docenti a corsi organizzati da altri enti; d) favorendo attività di formazione continua promosse da</p>

<p>di docenti o da singoli docenti. 21 Comuni e i consorzi collaborano con il Cantone nell'attuazione dell'aggiornamento per i docenti delle scuole comunali e consortili.</p>	<p>gruppi di docenti o da singoli docenti. 21 Comuni e i consorzi collaborano con il Cantone nell'attuazione delle attività di formazione continua per i docenti delle scuole comunali e consortili. 3 Il Dipartimento competente (in seguito Dipartimento), sentite le associazioni dei docenti, elabora ogni quattro anni le linee direttive e la pianificazione delle attività di formazione continua per le scuole di ogni ordine e grado. 4 Il Dipartimento attua il monitoraggio sia della pianificazione quadriennale di cui al cpv. 3 sia delle attività di formazione continua svolte dai docenti di ogni ordine e grado nel corso di un quadriennio. 5. Per il monitoraggio riferito ai docenti il regolamento d'applicazione della presente legge (in seguito regolamento) stabilisce la tipologia delle attività considerate e le modalità di rilevamento.</p>
<p>Responsabilità dei docenti Art. 4 Il docente è responsabile del proprio aggiornamento; egli lo realizza sia mediante iniziative personali, sia partecipando alle iniziative promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti.</p>	<p>Responsabilità dei docenti Art. 4 1 Il docente è responsabile della propria formazione continua ; egli la realizza sia mediante attività personali, sia partecipando alle attività promosse dal Cantone o da enti da esso riconosciuti 2. Il regolamento definisce la quantità minima di attività di formazione continua che il docente è tenuto a svolgere nel corso di un quadriennio. 3. Il docente documenta nel corso del quadriennio le proprie attività di formazione continua e le proprie aspettative secondo le modalità stabilite dal regolamento. 4. E' data la facoltà al docente di documentare altri corsi o attività personali nel campo di attività del docente.</p>
<p>TITOLO II Aggiornamento</p>	<p>TITOLO II Formazione continua</p>
<p>Definizione e scopo Art. 5 ¹L'aggiornamento consiste nel progressivo rinnovamento della formazione di base e nella riflessione sulla propria esperienza</p>	<p>Definizione e scopo Art. 5 ¹La formazione continua comprende l'insieme delle attività indicate all'art. 2 con le quali il docente si impegna ad aggiornare e sviluppare le</p>

<p>professionale. ²Esso ha lo scopo di completare e approfondire le conoscenze generali e le conoscenze specifiche in funzione dell'insegnamento e di perfezionare le capacità pedagogiche e didattiche, tenendo conto dell'evoluzione del sapere, dei metodi d'insegnamento e delle trasformazioni della società.</p>	<p>proprie competenze professionali in base alle disposizioni della presente legge.</p> <p>²Gli obiettivi che orientano le attività di formazione continua sono riferiti a tre assi principali di sviluppo: personale, professionale e istituzionale.</p>
<p>Istituti di aggiornamento e programmi</p> <p>Art. 6¹ Il Cantone promuove le proprie iniziative di aggiornamento previste dall'art. 3 cpv. 1 lett. a tramite mandati al Dipartimento della SUPSI che integra l'Alta scuola pedagogica (ASP), all'Istituto universitario federale per la formazione professionale o ad altri enti o istituti di formazione.²^[2]</p> <p>²Sono riservate iniziative di aggiornamento promosse dagli uffici dipartimentali.</p> <p>³I programmi annuali dell'aggiornamento e le modalità di organizzazione sono ratificati dal Dipartimento dell'istruzione e della cultura.³^[3]</p>	<p>Istituti di formazione continua e programmi</p> <p>Art. 6 ¹ Il Cantone promuove le proprie attività di formazione continua previste dall'art. 3 cpv. 1 lett. a tramite mandati al Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, all'Istituto universitario federale per la formazione professionale o ad altri enti o istituti di formazione.</p> <p>²Sono riservate attività di formazione continua promosse o sostenute dagli uffici dipartimentali.</p> <p>³ Nel quadro della pianificazione di cui all'art.3 cpv.3 il Dipartimento ratifica i programmi annuali di formazione continua e le modalità di organizzazione.</p>
<p>Art. 7 ...⁴^[4]</p>	
<p>Collaborazione con altri enti e finanziamento</p> <p>Art. 8 Il Cantone può finanziare totalmente o parzialmente l'organizzazione di corsi di aggiornamento promossi da enti o istituti di formazione che perseguono gli scopi indicati nel presente decreto.</p>	<p>Collaborazione con altri enti e finanziamento</p> <p>Art. 8 Il Cantone può finanziare totalmente o parzialmente l'organizzazione di corsi di formazione continua promossi da enti o istituti di formazione che perseguono gli scopi indicati nella presente legge.</p>
<p>Carattere della partecipazione</p>	<p>Carattere della partecipazione</p>

<p>Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato stabilisce l'obbligatorietà o la facoltatività di ogni singola attività di aggiornamento.</p> <p>²La partecipazione è obbligatoria quando le necessità di aggiornamento sono determinate, di regola, da cambiamenti introdotti nell'insegnamento (rinnovamento di programmi, tecniche e metodi) o da particolari esigenze della scuola.</p>	<p>Art. 9 ¹Il Dipartimento stabilisce l'obbligatorietà o la facoltatività di ogni singola attività di formazione continua promossa o sostenuta dal Cantone.</p> <p>²La partecipazione è obbligatoria quando le necessità di formazione continua sono determinate, di regola, da cambiamenti introdotti nell'insegnamento (rinnovo dei piani di studio, tecniche e metodi) o da particolari esigenze della scuola.</p>
<p>Condizioni di partecipazione</p> <p>Art. 10 ¹I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare all'aggiornamento obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno per un massimo di 10 mezze giornate di vacanza; - nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine; - in tempo di scuola.^{5[5]} <p>²La partecipazione all'aggiornamento deve rispettare il principio della continuità e della regolarità dell'insegnamento.</p> <p>³La partecipazione all'aggiornamento facoltativo ha luogo, di regola, al di fuori del tempo di scuola. In circostanze particolari, per un massimo di 10 giorni ogni due anni, la frequenza può essere autorizzata anche in tempo di scuola dall'autorità di nomina la quale, per le scuole dell'infanzia ed elementari, decide con il consenso dell'ispettore di circondario.</p> <p>⁴L'autorità di nomina può concedere una riduzione dell'onere d'insegnamento per la partecipazione a corsi d'aggiornamento distribuiti sull'intero anno scolastico. Per le scuole materne ed elementari l'autorità di nomina decide con il</p>	<p>Condizioni di partecipazione</p> <p>Art. 10 ¹I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono essere chiamati a partecipare alle attività di formazione continua obbligatorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo che va da inizio settembre a metà giugno per un massimo di 10 mezze giornate al di fuori del tempo di scuola; - nelle due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico e nelle due settimane dopo la fine; - in tempo di scuola. <p>²La partecipazione alle attività di formazione continua deve rispettare il principio della continuità e della regolarità dell'insegnamento.</p> <p>³La partecipazione alle attività di formazione continua facoltative scelte dal docente ha luogo, di regola, al di fuori del tempo di scuola. In circostanze particolari, per un massimo di 10 giorni ogni due anni, la frequenza può essere autorizzata anche in tempo di scuola dall'autorità di nomina la quale, per le scuole dell'infanzia ed elementari, decide con il consenso dell'ispettore di circondario.</p> <p>⁴L'autorità di nomina può concedere una riduzione dell'onere d'insegnamento per la partecipazione a corsi di formazione continua distribuiti sull'intero anno scolastico. Per le scuole dell'infanzia ed elementari l'autorità di nomina decide con il</p>

<p>consenso dell'ispettore di circondario.</p> <p>5L'aggiornamento in tempo di scuola non comporta deduzione di stipendio.</p> <p>6Le spese di partecipazione all'aggiornamento obbligatorio sono interamente a carico del Cantone.</p> <p>7Le spese di partecipazione all'aggiornamento facoltativo organizzato dagli istituti di cui all'art. 6 della presente legge sono di regola a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.6[6]</p> <p>8Le spese di partecipazione all'aggiornamento facoltativo organizzato da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio; le condizioni, la procedura per ottenere il sussidio e l'entità dello stesso sono stabilite dal regolamento d'applicazione della presente legge.</p>	<p>consenso dell'ispettore di circondario.</p> <p>5La formazione continua in tempo di scuola non comporta deduzione di stipendio.</p> <p>6Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua obbligatorie sono interamente a carico del Cantone.</p> <p>7Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate dagli istituti di cui all'art. 6 della presente legge sono di regola a carico del Cantone; non sono rimborsate le spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.</p> <p>8Le spese di partecipazione alle attività di formazione continua facoltative organizzate da altri enti riconosciuti dal Dipartimento sono a carico dei partecipanti. Il Cantone può concedere un sussidio; le condizioni, la procedura per ottenere il sussidio e l'entità dello stesso sono stabilite dal regolamento.</p> <p>9. Per conseguire la quantità definita dal regolamento di cui all'art. 4 cpv.2 il docente, nel contesto delle attività di formazione continua facoltative precisate dal cpv. 3, ha diritto di partecipare in tempo di scuola e , in deroga al cpv. 7 , di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e le indennità per pasti e pernottamenti per corsi organizzati nel Cantone.</p>
<p>Docenti delle scuole private</p> <p>Art. 11 1I docenti delle scuole private parificate e non parificate possono partecipare sia all'aggiornamento obbligatorio sia all'aggiornamento facoltativo organizzato dagli istituti di cui all'art. 6 della presente legge: le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p> <p>2I docenti delle scuole private parificate dell'obbligo sono tenuti a partecipare all'aggiornamento obbligatorio: le spese di</p>	<p>Docenti delle scuole private</p> <p>Art. 11 1I docenti delle scuole private parificate e non parificate possono partecipare sia alle attività di formazione continua obbligatorie sia a quelle facoltative organizzate dagli istituti di cui all'art. 6 della presente legge: le spese di partecipazione sono a carico dei partecipanti secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p> <p>2I docenti delle scuole private parificate dell'obbligo sono tenuti a partecipare alle attività di formazione continua obbligatorie: le spese di organizzazione dei corsi sono a carico del Cantone.</p>

<p>organizzazione dei corsi sono a carico del Cantone.</p> <p>³Ai docenti delle scuole private non è concesso alcun sussidio per la partecipazione all'aggiornamento.</p>	<p>³Ai docenti delle scuole private non è concesso alcun sussidio per la partecipazione alle attività di formazione continua.</p>
<p>Supplenze</p> <p>Art. 12 ¹Le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti all'aggiornamento sono, di regola, coperte mediante supplenze interne alla scuola o ricorrendo a supplenti esterni.</p> <p>Il Dipartimento emana disposizioni in materia.</p> <p>²Le spese di supplenza dei docenti comunali e consortili sono assunte dai rispettivi Comuni o consorzi.⁷[7]</p>	<p>Supplenze</p> <p>Art. 12 ¹Le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti alle attività di formazione continua sono, di regola, coperte mediante supplenze interne alla scuola o ricorrendo a supplenti esterni.</p> <p>Il Dipartimento emana disposizioni in materia.</p> <p>2. Fanno eccezione alle disposizioni del cpv. 1 le assenze occasionate dalla partecipazione dei docenti alle attività di formazione continua facoltative di cui all'art. 10 cpv. 9 che sono coperte mediante supplenze esterne.</p> <p>³Le spese di supplenza dei docenti comunali e consortili sono assunte dai rispettivi Comuni o consorzi.</p>
<p>TITOLO III Congedo di aggiornamento</p>	<p>TITOLO III Congedo di aggiornamento</p>
<p>Scopo</p> <p>Art. 13 Il congedo di aggiornamento ha per scopo di consentire una specializzazione nel campo di attività del docente. Esso deve rispondere a interessi specifici della scuola, riconosciuti dal Dipartimento.</p>	<p>Scopo</p> <p>Art. 13 Il congedo di aggiornamento ha per scopo di consentire una specializzazione nel campo di attività del docente. Esso deve rispondere a interessi specifici della scuola, riconosciuti dal Dipartimento.</p>
<p>Modalità e durata</p> <p>Art. 14 ¹L'autorità di nomina può concedere ai docenti cantonali e comunali, una volta nel corso della loro attività professionale, un congedo di aggiornamento senza deduzione di stipendio.</p> <p>²Il congedo di aggiornamento ha di regola la durata di un anno scolastico; se le circostanze lo</p>	<p>Modalità e durata</p> <p>Art. 14 ¹L'autorità di nomina può concedere ai docenti cantonali e comunali un congedo di aggiornamento senza deduzione di stipendio.</p> <p>²Il congedo di aggiornamento ha di regola la durata di un anno scolastico e può essere concesso, di regola, una volta nel corso dell'attività professionale del docente ; se le circostanze lo</p>

<p>giustificano può essere distribuito su 2 anni scolastici continui, compatibilmente con le esigenze della scuola, secondo modalità autorizzate dal Consiglio di Stato.</p> <p>³Il docente che beneficia di un congedo di aggiornamento mantiene immutato il rapporto d'impiego e matura la corrispondente anzianità di servizio.</p> <p>⁴Le spese di partecipazione a corsi o ad attività di specializzazione sono a carico del docente.</p>	<p>giustificano può essere distribuito su 2 anni scolastici continui, compatibilmente con le esigenze della scuola, secondo modalità autorizzate dal Consiglio di Stato.</p> <p>3 In sostituzione della modalità definita dal cpv.2, la concessione del congedo di aggiornamento può comportare anche la riduzione parziale dell'onere di lavoro definito dal rapporto di nomina; in questo caso la riduzione può essere concessa più volte nel corso dell'attività professionale del docente.</p> <p>⁴Il docente che beneficia di un congedo di aggiornamento mantiene immutato il rapporto d'impiego e matura la corrispondente anzianità di servizio.</p> <p>⁵Le spese di partecipazione a corsi o ad attività di specializzazione sono a carico del docente.</p>
<p>Requisiti</p> <p>Art. 15 ¹I requisiti per ottenere un congedo di aggiornamento sono:</p> <p>a) rapporto di nomina;</p> <p>b) almeno 10 anni di servizio nelle scuole pubbliche del Cantone;</p> <p>c) età massima 55 anni;</p> <p>d) impegno a riprendere il servizio nelle scuole per almeno 3 anni consecutivi dopo il termine del congedo di aggiornamento, mantenendo il rapporto di lavoro con la stessa autorità di nomina o, previo consenso di quest'ultima, con un'autorità di nomina diversa;</p> <p>e) impegno a non svolgere alcuna attività lucrativa durante il congedo di aggiornamento;</p> <p>f) impegno a presentare al Dipartimento, entro sei mesi dal termine del congedo, un rapporto circostanziato sull'attività svolta, corredato dalla relativa documentazione.</p> <p>²La concessione del congedo di aggiornamento è subordinata alla possibilità di garantire la supplenza</p>	<p>Requisiti</p> <p>Art. 15 ¹I requisiti per ottenere un congedo di aggiornamento sono:</p> <p>a) rapporto di nomina;</p> <p>b) almeno 10 anni di servizio nelle scuole pubbliche del Cantone;</p> <p>c) età massima 55 anni;</p> <p>d) impegno a riprendere il servizio nelle scuole per almeno 3 anni consecutivi dopo il termine del congedo di aggiornamento, mantenendo il rapporto di lavoro con la stessa autorità di nomina o, previo consenso di quest'ultima, con un'autorità di nomina diversa;</p> <p>e) impegno a non svolgere alcuna attività lucrativa durante il congedo di aggiornamento;</p> <p>f) impegno a presentare al Dipartimento, entro sei mesi dal termine del congedo, un rapporto circostanziato sull'attività svolta, corredato dalla relativa documentazione;</p> <p>g) impegno a presentare a docenti o ad altri interessati l'esito degli approfondimenti svolti.</p> <p>²La concessione del congedo di</p>

<p>con una persona qualificata.</p>	<p>aggiornamento è subordinata alla possibilità di garantire la supplenza con una persona qualificata.</p>
<p>Domanda di congedo Art. 16 ¹La domanda di un congedo di aggiornamento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del congedo. ²La domanda deve essere corredata di un progetto particolareggiato della formazione prevista, di indicazioni sulle istituzioni dove essa si svolge e di informazioni sui risultati attesi.</p>	<p>Domanda di congedo Art. 16 ¹La domanda di un congedo di aggiornamento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del congedo. ²La domanda deve essere corredata di un progetto particolareggiato della formazione prevista, di indicazioni sulle istituzioni dove essa si svolge e di informazioni sui risultati attesi.</p>
<p>Autorizzazione Art. 17 ¹La concessione di congedi compete al Consiglio di Stato per i docenti cantonali, al Municipio, rispettivamente alla Delegazione scolastica consortile, per i docenti comunali e consortili. ²Nell'ambito del finanziamento previsto dall'art. 25 l'autorità di nomina stabilisce ogni anno il credito che intende destinare al congedo di aggiornamento sulla base delle richieste e del preavviso della Commissione cantonale di cui all'art. 18.</p>	<p>Autorizzazione Art. 17 ¹La concessione di congedi di aggiornamento compete al Consiglio di Stato per i docenti cantonali, al Municipio, rispettivamente alla Delegazione scolastica consortile, per i docenti comunali e consortili. ²Nell'ambito del finanziamento previsto dall'art. 25 l'autorità di nomina stabilisce ogni anno il credito che intende destinare al congedo di aggiornamento sulla base delle richieste e del preavviso della Commissione cantonale di cui all'art. 18.</p>
<p>Commissione cantonale Art. 18 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale preposta all'esame e al preavviso delle domande di congedo di aggiornamento presentate dai docenti cantonali, comunali e consortili. Essa può valersi della consulenza di esperti.</p>	<p>Commissione cantonale Art. 18 Il Consiglio di Stato nomina una Commissione cantonale preposta all'esame e al preavviso delle domande di congedo di aggiornamento presentate dai docenti cantonali, comunali e consortili. Essa può valersi della consulenza di esperti.</p>
<p>Rimborso delle spese Art. 19 ¹Il docente che non rispetta gli impegni previsti dall'art. 15 cpv. 1 lett. d) ed e) è tenuto al rimborso totale o parziale delle spese occasionate. ²Per gravi motivi personali o familiari l'autorità di nomina può rinunciare,</p>	<p>Rimborso delle spese Art. 19 ¹Il docente che non rispetta gli impegni previsti dall'art. 15 cpv. 1 lett. d) ed e) è tenuto al rimborso totale o parziale delle spese occasionate dal congedo di aggiornamento. ²Per gravi motivi personali o familiari l'autorità di nomina può rinunciare,</p>

parzialmente o totalmente, al rimborso di quanto dovuto dal docente.	parzialmente o totalmente, al rimborso di quanto dovuto dal docente.
Sussidio cantonale ai Comuni Art. 20 Il Cantone sussidia il congedo di aggiornamento dei docenti comunali o consortili secondo i disposti dell'art. 34 della legge stipendi.	Sussidio cantonale ai Comuni Art. 20 Il Cantone sussidia il congedo di aggiornamento dei docenti comunali o consortili secondo i disposti dell'art. 34 della legge stipendi.
TITOLO IV Trasferimento temporaneo con finalità di aggiornamento	TITOLO IV Trasferimento temporaneo con finalità di formazione continua
Scopo Art. 21 Per permettere al docente una pratica professionale in altri gradi e ordini di scuole o in settori professionali attinenti alla propria formazione, il Cantone favorisce il trasferimento temporaneo a scopo di aggiornamento. Esso deve avere la durata minima di un anno scolastico.	Scopo Art. 21 Per permettere al docente una pratica professionale in altri gradi e ordini di scuole o in settori professionali attinenti alla propria formazione, il Cantone favorisce il trasferimento temporaneo a scopo di formazione continua . Esso deve avere, di regola , la durata minima di un anno scolastico.
Trasferimento all'interno del Cantone, dei Comuni e dei consorzi Art. 22 Il docente trasferito all'interno dei servizi del Cantone, dei Comuni e dei consorzi mantiene il salario della funzione di nomina, riservate le disposizioni contenute nella legge stipendi.	Trasferimento all'interno del Cantone, dei Comuni e dei consorzi Art. 22 Il docente trasferito all'interno dei servizi del Cantone, dei Comuni e dei consorzi mantiene il salario della funzione di nomina, riservate le disposizioni contenute nella legge stipendi.
Trasferimento in un ente o in un'industria privata Art. 23 ¹ Nel caso di trasferimento temporaneo del docente in un ente o in un'industria privata, l'autorità di nomina può concedere un congedo con deduzione di stipendio. ² L'autorità di nomina può concedere un sussidio per compensare eventuali diminuzioni di stipendio; in questo caso il docente si impegna a riprendere il servizio nella scuola per almeno tre anni ininterrotti.	Trasferimento in un ente o in un'industria privata Art. 23 ¹ Nel caso di trasferimento temporaneo del docente in un ente o in un'industria privata, l'autorità di nomina può concedere un congedo con deduzione di stipendio. ² L'autorità di nomina può concedere un sussidio per compensare eventuali diminuzioni di stipendio; in questo caso il docente si impegna a riprendere il servizio nella scuola per almeno tre anni ininterrotti.
Domanda di trasferimento	Domanda di trasferimento

<p>Art. 24 La domanda di trasferimento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del trasferimento; essa è preavvisata dalla Commissione di cui all'art. 18.</p>	<p>Art. 24 La domanda di trasferimento deve essere inoltrata all'autorità di nomina almeno un anno prima dell'inizio del trasferimento; essa è preavvisata dalle Divisioni designate dal Dipartimento.</p>
<p>TITOLO V Disposizioni finanziarie</p>	<p>TITOLO V Disposizioni finanziarie</p>
<p>Finanziamento Art. 25 ¹Il Gran Consiglio decide annualmente in sede di preventivo il credito destinato a finanziare l'aggiornamento dei docenti secondo la presente legge. ²La decisione sulle singole spese destinate all'aggiornamento dei docenti cantonali è di competenza del Dipartimento; contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.⁸[8] ³Per i Comuni e i consorzi sono applicabili le relative normative riservate le competenze cantonali.</p>	<p>Finanziamento Art. 25 ¹Il Gran Consiglio decide annualmente in sede di preventivo il credito destinato a finanziare la formazione continua dei docenti secondo la presente legge. ²La decisione sulle singole spese destinate alla formazione continua dei docenti cantonali è di competenza del Dipartimento; contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo. ³Per i Comuni e i consorzi sono applicabili le relative normative riservate le competenze cantonali.</p>
<p>TITOLO VI Norme transitorie, abrogative e finali</p>	<p>TITOLO VI Norme transitorie, abrogative e finali</p>
<p>Art. 26 ...9[9]</p>	
<p>Disposizioni abrogate Art. 27 Sono abrogati gli art. 13 e 14 della legge della scuola del 29 maggio 1958.</p>	<p>Disposizioni abrogate Art. 27 Sono abrogati gli art. 13 e 14 della legge della scuola del 29 maggio 1958</p>
<p>Entrata in vigore Art. 28 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.¹⁰[10]</p>	<p>Entrata in vigore Art. 28 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. ²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore</p>

